

**VERBALE DI ACCORDO**  
**“BANCA DEL TEMPO”**  
**GRUPPO SELLA**

In Biella, il 30 luglio 2020

**TRA**

Banca Sella Holding S.p.A., Capogruppo del Gruppo Sella (di seguito, per brevità, “Gruppo”), in proprio ed in rappresentanza delle seguenti società del Gruppo interessate: Banca Sella S.p.A., Sella Leasing S.p.A., Sella Personal Credit S.p.A., Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A., Sella SGR S.p.A., Sella Fiduciaria S.p.A., Fabrick S.p.A., Axerve S.p.A., Hype S.p.A., Centrico S.p.A., Sella Ventures Partners SGR S.p.A.,  
*(di seguito, per brevità, anche “le Società”)*

**E**

le Delegazioni Sindacali di Gruppo costituite dalle rappresentanze sindacali FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL, UILCA  
*(di seguito, per brevità, anche “le OO.SS.”)*

*(laddove collettivamente indicate “le Parti”)*

**PREMESSO CHE:**

- a) è volontà comune delle Parti valorizzare iniziative che coniughino la conciliazione tra tempi di vita e lavoro e solidarietà sociale, in particolare a favore dei lavoratori e lavoratrici che, per motivazioni differenti, necessitano di sostegno e supporto in maniera più intensa in determinati momenti della loro vita;
- b) l’art. 24 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, prevede che *“Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”*;
- c) alla luce di quanto previsto dal sopra citato art. 24 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 in materia di cessione dei riposi e delle ferie, dall’art. 23 dell’Accordo 19 dicembre 2019 di rinnovo del ccnl 31 marzo 2015, le Parti si sono confrontate sulla possibile introduzione di nuove misure per l’armonizzazione dei tempi di vita e lavoro del personale dipendente;
- d) in particolare, le Parti hanno analizzato e discusso la possibilità di realizzare una cosiddetta *“Banca del Tempo”*, avente lo scopo di agevolare e sostenere i dipendenti che si trovino ad affrontare gravi e documentate situazioni personali o familiari che possano determinare periodi di assenze prolungati e/o non preventivabili, comportando la necessità di una dotazione di permessi ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva di primo e secondo livello;
- e) le Parti hanno manifestato la volontà di valutare l’introduzione, in via sperimentale, di tale possibilità a favore dei dipendenti delle Società per l’anno 2020;
- f) le Parti hanno quindi convenuto di costituire, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, un Fondo di ore di assenza retribuita, denominato *“Banca del Tempo”*, in aggiunta agli ordinari permessi e

La Delegazione Aziendale di Gruppo

La Delegazione Sindacale di Gruppo  
 FABI    FISAC-CGIL    FIRST-CISL    UILCA

congedi individualmente spettanti, a favore dei dipendenti che, per far fronte a gravi e accertate situazioni personali e/o familiari, abbiano necessità di fruire di ulteriori permessi;

tutto ciò premesso e considerato,

## **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **Art. 2**

Le Parti confermano che le disposizioni del presente accordo riguardano tutti i dipendenti delle Società destinatarie del presente accordo.

### **Art. 3**

Sarà costituito, da parte di ciascuna delle Società, un Fondo di ore di assenza retribuita, denominato “*Banca del Tempo*”, a favore dei dipendenti che, per far fronte a gravi e accertate situazioni personali e/o familiari, abbiano necessità - in aggiunta agli ordinari permessi e congedi individualmente spettanti - di fruire di ulteriori permessi.

Il suddetto Fondo sarà alimentato da parte dei dipendenti delle Società, mediante cessione volontaria della loro dotazione individuale di ferie eccedente la misura obbligatoria di legge; la donazione avviene a titolo gratuito e definitivo e comporta la completa estinzione, a tutti i fini, diretti e indiretti, di qualsivoglia correlato diritto o prerogativa derivanti da legge/contratto in capo al lavoratore/lavoratrice donante.

L'utilizzo avverrà attingendo prioritariamente alla donazione dei dipendenti e, qualora le richieste di fruizione di permesso si rivelassero superiori alle disponibilità complessive della “*Banca del Tempo*”, le Società incrementeranno tali dotazioni versando nella “*Banca del Tempo*”, una quota ulteriore pari al 10% rispetto a quanto donato dai lavoratori. Ciascuna Azienda potrà inoltre ulteriormente intervenire in favore della “*Banca del Tempo*”, incrementandone discrezionalmente la dotazione, nella misura che riterrà tempo per tempo opportuna. Di tali ulteriori eventuali donazioni sarà resa informativa alle OO.SS.

Le dotazioni conferite alla “*Banca del Tempo*” hanno esclusiva natura di permesso retribuito senza potersi mai concretizzare ipotesi di monetizzazione alcuna.

### **Art. 4**

I dipendenti delle Società potranno effettuare, nel corso dell'anno 2020, la donazione volontaria a favore della “*Banca del Tempo*”.

Le dotazioni saranno utilizzate come intere giornate di assenza/mezze giornate di assenza a titolo di permesso retribuito da parte del lavoratore che ne beneficerà.

Ciascun dipendente cui saranno accordate potrà fruire delle giornate/mezze giornate di permesso “*Banca del Tempo*” a condizione che abbia preventivamente esaurito tutte le proprie dotazioni annue personali di assenza a qualsiasi titolo spettanti.

Le ore stanziare nella “*Banca del Tempo*” scadranno il 31 dicembre 2020.

### **Art. 5**

L'accesso al beneficio della “*Banca del Tempo*” è consentito ai dipendenti, aventi i requisiti di cui all'articolo che segue, che presentino apposita richiesta scritta al Servizio Risorse Umane della Società di riferimento.

Le richieste dovranno essere adeguatamente documentate, in modo da consentire alle Società di verificare, nel rispetto della privacy, la sussistenza dei requisiti e delle motivazioni necessarie all'accoglimento e verranno soddisfatte, sulla base delle predette motivazioni, in ordine temporale di arrivo.

L'accesso alla “*Banca del Tempo*”, ad intervenuta approvazione da parte del Comitato del Personale della Società di riferimento o di persona delegata *ad hoc*, rispetterà l'ordine temporale di ricevimento della richiesta. Per la fruizione dei permessi viene determinato un tetto massimo di utilizzo pari a 10 giornate.

### **Art. 6**

Una volta versate nella “*Banca del Tempo*” le giornate di permesso saranno rese disponibili a tutti i colleghi che:

- siano titolari di permessi ex art. 3, comma 3, I. n. 104/1992, per sé;
- siano destinatari di permessi ex art. 3, comma 3, I. n. 104/1992 per figli e/o coniuge;
- abbiano necessità di assentarsi per esigenze legate a disagi comportamentali dei figli minorenni, quali a titolo esemplificativo: tossicodipendenza, bulimia/anoressia, bullismo, bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);
- abbiano grave e indifferibile necessità di assentarsi a fronte di eventi urgenti/eccezionali, esaurita ogni altra causale di assenza a disposizione.

### **Art. 7**

Il presente accordo, che ha carattere sperimentale, decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31.12.2020. Le Parti si incontreranno al termine del periodo di sperimentazione per verificare lo stato di applicazione del presente accordo.

Le Parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno inoltre tempestivamente in caso di squilibri fra dotazioni e richieste in corso d'anno con l'obiettivo di rivedere, ove necessario, le casistiche complessivamente ammesse a fruire dei permessi “*Banca del Tempo*”.

Le Parti si incontreranno comunque a richiesta di una di esse in caso di variazioni introdotte in materia da disposizioni di legge o di contratto nazionale.

Letto confermato e sottoscritto.

**La Delegazione Aziendale di Gruppo**

**BANCA SELLA HOLDING S.p.A.**

*(in proprio ed in nome e per conto  
delle società del Gruppo interessate)*

**La Delegazione Sindacale di Gruppo**

**FABI FISAC-CGIL FIRST-CISL UILCA**

(Accordo firmato depositato in Archivio HR Banca Sella Holding)